

Misure a sostegno della cittadinanza



Giugno 2020

Sommario

- ❑ [Reddito di emergenza](#) p.4
- ❑ [Solidarietà alimentare](#) p. 10
- ❑ [Reddito di cittadinanza/ Pensione di cittadinanza](#) p. 11
- ❑ [Carta acquisti/Social Card](#) p. 16
- ❑ [Assegno per il nucleo familiare](#) p. 20
- ❑ [Incentivi](#) per efficientamento energetico p. 24
- ❑ [Fondo Sostegno Locazione 2019](#) p. 26
- ❑ [Bonus luce, acqua, gas](#) p. 29
- ❑ [Bonus Tari](#) p. 33
- ❑ [Iniziativa #Psicologionline](#) p. 35
- ❑ [Sostegno alle persone fragili](#) p. 36
- ❑ [Bonus bebè](#) p. 39
- ❑ [Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione](#) p. 43
- ❑ [Bonus Cultura](#) p. 47
- ❑ [Lavoro](#) agile p. 49
- ❑ [Congedo per emergenza Covid-19](#) p. 51
- ❑ [Permessi ex L.104/92](#) p. 54
- ❑ [Bonus Baby sitting](#) p.55
- ❑ [Bonus Centri Estivi](#) p. 60
- ❑ [Bonus Colf e badanti](#) p.65
- ❑ [Indennità Covid-19](#) p.68
- ❑ [Bonus Mercati](#) p.70
- ❑ [Bonus Piemonte](#) p. 72
- ❑ [Io lavoro in agricoltura](#) p.74
- ❑ [Nuova ricerca di personale per le residenze anziani](#) p. 76
- ❑ [Libretto di famiglia](#) p. 79
- ❑ [Voucher scuola](#) p. 83
- ❑ [Obiettivo orientamento Piemonte](#) p. 86
- ❑ [Rimorso abbonamenti trasporti](#) p. 89
- ❑ Isee [Corrente](#) p. 93
- ❑ [Documento Identità](#) p. 94
- ❑ [Bollo auto](#) p. 95
- ❑ Tax Credit [Vacanze](#) p. 97
- ❑ [Bonus Mobilità](#) p. 99
- ❑ [Appendice](#) p. 105

Contrasto alla povertà

REDDITO DI EMERGENZA (REM)

Il Reddito di Emergenza è istituito con decreto legge n. 34 del 19 maggio, articolo 82, a decorrere dal mese di maggio 2020.

E' una misura di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà, come conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso di determinati requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali.

Per approfondimenti:

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53736>

Requisiti

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- **residenza in Italia** al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- un valore del **reddito familiare**, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all'ammontare del beneficio;
- un valore del **patrimonio mobiliare familiare** (con riferimento all'anno 2019) inferiore a **10.000 euro**. La soglia è accresciuta di **5.000 euro**:
 - per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di **20.000 euro**);
 - in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- un valore **ISEE**, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a **15.000 euro**.

Compatibilità

Il REM **non è compatibile** con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle **indennità** per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Si tratta delle indennità riconosciute ai:

- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS;
- liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori agricoli;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori domestici.

Il REM, inoltre, **non è compatibile** con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda:

- titolari di **pensione diretta o indiretta** (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità);
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui **retribuzione lorda** sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori in cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o per i quali sia stato richiesto l'intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse.
- percettori di **Reddito o Pensione di Cittadinanza**.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine perentorio del **31 luglio 2020**.

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

- online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica);
 - tramite i servizi offerti dai Patronati.

Come funziona

Al momento della presentazione della domanda deve essere presente una **Dichiarazione Sostitutiva Unica** ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell' ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, è necessario l' ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l'attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

Il **nucleo familiare** è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Il **reddito familiare**, riferito alla mensilità di aprile 2020, e il **patrimonio mobiliare** si determinano secondo i criteri stabiliti dalla legge (rispettivamente: articolo 4, comma 2 e articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159 del 2013).

La soglia di reddito familiare per la verifica della sussistenza del requisito si ottiene moltiplicando il valore della **scala di equivalenza** per **400 euro**.

Tale valore è pari a **1** per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:

- **0,4** per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
- **0,2**, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

L'importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a **800 euro mensili**, elevabili a **840 euro** solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.

La scala di equivalenza **non tiene conto** dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

Esempi di calcolo del valore massimo di reddito familiare compatibile con il REM

Composizione del nucleo	Scala di equivalenza	Soglia del reddito familiare ad aprile 2020
Un adulto	1	400 euro
Due adulti	1.4	560 euro
Due adulti e un minorenne	1.6	640 euro
Due adulti e due minorenni	1.8	720 euro
Tre adulti e due minorenni	2 *	800 euro
Tre adulti (di cui un disabile grave) e tre minorenni	2,1**	840 euro

* La scala di equivalenza teorica, pari a 2.2, è abbattuta a 2

** La scala di equivalenza teorica, pari a 2,4, è abbattuta a 2.1, in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

DECORRENZA E DURATA

Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il REM è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.

Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.

SOLIDARIETA' ALIMENTARE

Sostegno alimentare a persone e famiglie in difficoltà.
I requisiti sono quelli previsti dai singoli bandi emessi dal
Comune di residenza.

Per approfondimenti, navigare sul sito del Comune di
riferimento.

REDDITO DI CITTADINANZA e PENSIONE DI CITTADINANZA

Il **Reddito di Cittadinanza** (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, assume la denominazione di **Pensione di Cittadinanza** (PdC).

- Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un **periodo massimo di 18 mesi**, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese.
- Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, **si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda**.
- In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d'età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.

Per approfondimenti: <https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53209&lang=IT>

Requisiti

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio bisogna essere in possesso congiuntamente dei requisiti indicati di seguito.

Requisiti di cittadinanza e residenza (riferiti al richiedente la prestazione)

- cittadino italiano o dell'Unione Europea;
- cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale o apolide;
- cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea.
- È necessaria la **residenza in Italia da almeno dieci anni**, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Il richiedente il beneficio, inoltre, non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo e non deve essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per uno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

Requisiti economici (riferiti al nucleo familiare)

- **ISEE** in corso di validità inferiore a **9.360 euro**;
- **patrimonio immobiliare in Italia e all'estero** (come definito ai fini ISEE) non superiore a **30.000 euro**, senza considerare la casa di abitazione;
- **patrimonio mobiliare** (come definito ai fini ISEE, esempio depositi, conti correnti, ecc.) **non superiore a:**
 - **6.000 euro** per i nuclei composti da **un solo componente**;
 - **8.000 euro** per i nuclei composti da **due componenti**;
 - **10.000 euro** per i nuclei composti da **tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo.**Questi massimali sono incrementati di **5.000 euro per ogni componente con disabilità** e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
- **il reddito familiare** non dovrà superare la soglia annua calcolata moltiplicando **6.000 euro** per il relativo parametro della scala di equivalenza. In caso di **Pensione di Cittadinanza** la soglia è incrementata fino a **7.560 euro** per la scala di equivalenza. In ogni caso questa soglia è incrementata a **9.360 euro per la scala di equivalenza** qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Sono detratti i trattamenti assistenziali ivi inclusi e sommati quelli che sono in corso di godimento da parte degli stessi componenti (a eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del Bonus Bebè).

Nessun componente del nucleo, inoltre, deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:

- autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con **esclusione di quelli** per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di **persone con disabilità**;
- navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
- Per verificare se il proprio ISEE in corso di validità dà diritto a richiedere il Reddito o la Pensione di cittadinanza è possibile utilizzare il [Simulatore](#) presente nella pagina del calcolo dell'ISEE. Se si è già presentata una nuova DSU, accedendo al portale Inps attraverso il servizio dedicato e poi al servizio ISEE post-riforma 2015 da questa pagina, è possibile effettuare la simulazione trovando già precompilati i campi del simulatore con i dati della DSU inoltrata all'Inps.

Compatibilità

- **Il Reddito di Cittadinanza è compatibile** con il godimento della **NASpi** e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (**DIS-COLL**) o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni hanno rilevanza ai fini del diritto e dell'ammontare del beneficio di RdC in quanto concorrono a determinare il reddito familiare, secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE (articolo 2, comma 8, decreto-legge 4/2019).

Modalità di presentazione della domanda

Il beneficio può essere richiesto presentando con il modulo SR180 la [domanda di Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza](#):

- presso Poste Italiane;
- in modalità telematica, accedendo al portale www.redditodicittadinanza.gov.it;
- presso i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF) o i patronati.

Qualora uno o più componenti del nucleo familiare richiedente svolgano attività lavorativa autonoma, d'impresa ovvero subordinata e i redditi che ne derivano non siano rilevati per l'intera annualità in ISEE, è prevista la **comunicazione del reddito presunto**, tramite il [modello RdC/PdC Ridotto](#).

Obblighi di comunicazione all'istituto

I beneficiari sono tenuti a comunicare all'INPS, tramite il [modello RdC/PdC Esteso](#):

- le variazioni della situazione lavorativa nelle forme di avvio di un'attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa individuale o di partecipazione, anche se svolta all'estero, intervenute in corso di fruizione del RdC/PdC;
- il reddito presunto per l'anno solare successivo, qualora l'attività di lavoro già comunicata si protragga nel corso di tale anno;
- la sopravvenienza nel nucleo familiare, successivamente alla domanda, di componenti in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ovvero la cessazione dello stato di detenzione o ricovero;
- le dimissioni volontarie dal lavoro (fatte salve quelle per giusta causa) di uno o più membri del nucleo;
- entro 15 giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita del requisito relativo al patrimonio immobiliare e al possesso di beni durevoli.

Per queste comunicazioni obbligatorie occorre utilizzare i moduli [SR181](#) e [SR182](#).

In caso di accoglimento della domanda è necessario attendere una comunicazione (via SMS o email) in cui sarà indicato in quale Ufficio Postale ritirare la carta del Reddito di cittadinanza.

La Carta viene consegnata attiva e ricaricata dell'importo relativo alla prima mensilità o alle mensilità maturate; contestualmente alla carta le viene consegnato anche il PIN.

Quanto spetta

Il beneficio economico, sia per il Reddito di Cittadinanza che per la Pensione di Cittadinanza, è dato dalla somma di una componente a integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l'affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall'ISEE e dal presente modello di domanda.

- La **quota A** integra il reddito familiare fino a una soglia massima, calcolata moltiplicando **6.000 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza** ai fini del RdC/PdC. Nel caso di **Pensione di Cittadinanza** la soglia è elevata **fino a 7.560 euro** moltiplicati per la scala di equivalenza.
- Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, la **quota B** è pari al **canone annuo di locazione** fino a un massimo di **3.360 euro annui**, pari a 280 euro mensili per il Reddito di Cittadinanza. Nel caso della Pensione di Cittadinanza, l'importo viene ridotto a **1.800 euro annui**, ossia 150 euro mensili.
- In caso di **mutuo**, contratto per l'acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la **quota B** è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di **1.800 euro annui**, ossia 150 euro mensili sia per RdC che per PdC. Complessivamente, in caso di percezione di RdC e di PdC, non si potrà percepire un importo inferiore a **480 euro annui** a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.

Il valore dell'ISEE dovrà comunque essere inferiore a **9.360 euro**.

- Il parametro della **scala di equivalenza**, ai fini del RdC/PdC, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino a un massimo di 2,1, ovvero fino a un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell'ISEE.
- **La scala di equivalenza non tiene conto** dei soggetti che si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione. Non tiene conto, inoltre, dei componenti del nucleo familiare disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, né di componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

Come funziona la Carta

La Carta Rdc consente di:

- effettuare prelievi di contante presso gli sportelli automatici (ATM) postali e bancari in Italia entro un limite mensile non superiore a 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementata in base alla cd. “scala di equivalenza” prevista dal Decreto);
- effettuare acquisti di beni e servizi presso i POS degli esercizi commerciali in Italia convenzionati con il circuito Mastercard che rientrano nelle categorie di spesa previste dalla normativa di riferimento;
- pagare presso gli uffici postali (con bollettini o MAV postali) e presso gli esercizi commerciali abilitati (tabaccai, i supermercati, bar, ecc.) tutte le utenze domestiche ed altri servizi quali, a titolo esemplificativo, le mense scolastiche. Fino al 31 Luglio 2020, la Carta è utilizzabile sul sito poste.it per pagare le bollette di utenze domestiche (es. luce, gas). E' inoltre possibile usufruire delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.
- effettuare presso gli Uffici Postali un bonifico SEPA o un postagiro mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell'intermediario che ha concesso il mutuo.
- Per i prelievi di contante è prevista una commissione pari ad 1,00 € per ciascuna operazione di prelievo effettuata da ATM Postamat e di 1,75 € per ciascuna operazione effettuata presso gli ATM bancari in Italia (circuito Mastercard). Per il pagamento della rata d'affitto o del mutuo tramite bonifico SEPA/postagiro è prevista una commissione pari a 1,00 € per ciascuna operazione di bonifico e pari a 0,50€ per ciascuna operazione di postagiro.

Con la carta Reddito di cittadinanza non sarà possibile:

- effettuare pagamenti su siti di e-commerce;
- utilizzare il beneficio per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.
- effettuare operazioni di pagamento e di prelievo al di fuori dell'Italia.
- giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;
- acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;
- armi;
- materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
- servizi finanziari e creditizi;
- servizi di trasferimento di denaro;
- servizi assicurativi;
- articoli di gioielleria;
- articoli di pellicceria;
- acquisti presso gallerie d'arte e affini;
- acquisti in club privati.

Carta acquisti ordinaria/Social Card

La Carta acquisti ordinaria è una **carta di pagamento elettronica** concessa a cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico. Sulla carta si accredita **bimestralmente** una somma di denaro che può essere utilizzata per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e per il pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali. La carta non è comunque abilitata al prelievo di contanti.

Per approfondimenti:

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50083>

Requisiti

La Carta acquisti ordinaria è concessa a cittadini di nazionalità italiana dai 65 anni in su o di età inferiore a tre anni.

E con gli stessi requisiti anagrafici a:

- cittadini di stati membri dell'Unione europea;
- familiari di cittadini italiani o di stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (legge 147/2013 art. 1, co. 216).
- rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria;

Per avere diritto alla Carta, i cittadini dai 65 anni in su devono avere i seguenti requisiti:

- non godere di trattamenti o, nell'anno di competenza del beneficio, godere di trattamenti di importo inferiore a 6.966,54 euro per l'anno 2020 se di età compresa tra 65 anni e 69 anni o a 9.288,72 euro per l'anno 2020 dai 70 anni in su. Nel caso in cui una quota dei trattamenti sia collegata alla situazione reddituale del pensionato, il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a tali soglie;
- avere un ISEE in corso di validità inferiore a 6.966,54 euro per l'anno 2020;
- non essere, da soli o insieme al coniuge, intestatari di più di una utenza elettrica domestica, di più di una utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas;
- non essere, da soli o insieme al coniuge, proprietari di più di due autoveicoli, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili che non siano ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%;
- non essere, da soli o insieme al coniuge, titolari di un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro come rilevato nella dichiarazione ISEE;
- non essere fruitori di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni perché ricoverati in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena.

I bambini di età inferiore a tre anni (in questo caso il titolare della Carta è un esercente patria potestà):

- devono avere un ISEE in corso di validità inferiore a 6.966,54 euro per l'anno 2020;
- non devono essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari intestatari di più di un'utenza elettrica domestica, di più di un'utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas, di più di due autoveicoli;
- non devono essere proprietari, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%;
- non devono essere titolari, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari, di un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro come rilevato nella dichiarazione ISEE.
- A seguito della modifica della durata dell'attestazione ISEE introdotta dal D.L. n. 34 del 2019 (c.d. decreto crescita), convertito dalla legge n. 58 del 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre, così che la validità delle DSU dal 1° gennaio 2020 coincide con l'anno solare. Le DSU presentate nell'anno 2019, hanno, pertanto scadenza al 31 dicembre 2019. I titolari di Carta acquisti, quindi, dovranno presentare dal 2 gennaio 2020 una nuova Dichiarazione sostitutiva Unica per continuare a beneficiare della misura. In caso contrario, l'erogazione della stessa sarà sospesa fino alla presentazione di una nuova DSU valida.

Come funziona

Sulla Carta sono accreditati 80 euro con cadenza bimestrale da utilizzare per fare la spesa o pagare gas e luce. I negozi che aderiscono all'iniziativa espongono la seguente etichetta adesiva:



- Gli enti territoriali possono deliberare l'accredito sulla carta di ulteriori somme e alcune aziende possono prevedere sconti particolari sulla fornitura di beni di pubblica utilità.
- I titolari di Carta acquisti possono, inoltre, avere uno sconto del 5% nei negozi e nelle farmacie che aderiscono all'iniziativa. Lo sconto è riconosciuto esclusivamente per gli acquisti effettuati con la Carta acquisti e non è applicabile all'acquisto di specialità medicinali o per il pagamento di ticket sanitari. Gli acquisti con la Carta, presso le farmacie convenzionate e attrezzate, danno anche il diritto alla misurazione gratuita della pressione arteriosa e del peso corporeo.
- Lo sconto è cumulabile con altre iniziative promozionali o sconti applicati a tutta la clientela, oltre a quelle riservate ai titolari di carte fedeltà rilasciate dai negozi stessi (ad esempio, dai supermercati).
- I soggetti privati possono anche effettuare versamenti a titolo spontaneo e solidale sul fondo destinato alla Carta acquisti.

In caso di smarrimento, disattivazione, danneggiamento o furto della carta, il titolare potrà chiederne il blocco immediato telefonando, 24 ore su 24, al numero verde 800 902 122. Nel corso della telefonata verrà comunicato il numero di blocco e sarà necessario fornire il proprio nome, cognome, luogo, data di nascita e il giorno in cui si è verificato l'evento. Successivamente, il titolare dovrà confermare l'avvenuta richiesta di blocco a un ufficio postale.

Modalità di presentazione

La domanda deve essere presentata presso un ufficio postale utilizzando i moduli disponibili sul sito di Poste Italiane.

- I cittadini dai 65 anni in su devono compilare il [modulo domanda](#) per beneficiari dai 65 anni in su secondo l'apposita [guida alla compilazione](#).
- I tutori, gli esercenti la patria potestà o i soggetti affidatari possono presentare la domanda tramite il [modulo domanda](#) per i minori di tre anni seguendo l'apposita [guida alla compilazione](#).

Nella domanda l'interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

L'ufficio postale trasmetterà in via telematica all'INPS la domanda per le necessarie verifiche e, in caso di **esito positivo**, inviterà il titolare a recarsi presso un ufficio postale per ritirare la carta su cui sarà già stato accreditato l'importo del bimestre di presentazione della domanda.

In caso di **mancata accettazione** della domanda, INPS lo comunicherà ai richiedenti indicando nella lettera di reiezione le motivazioni dell'esito negativo.

Il beneficiario della Carta (in caso di ultrasessantacinquenne) o il titolare (in caso di beneficiario minore) possono modificare le informazioni relative alla **residenza** (quelle contenute nel quadro 5 della domanda) e chiedere che la Carta venga **intestata a un altro soggetto** utilizzando gli appositi moduli presso gli uffici postali. Per la variazione dei dati si devono usare i moduli [Mod CA/varanag65](#) (in caso di ultrasessantacinquenne) e [Mod CA/varanag3](#) (in caso di beneficiario minore); per la variazione dei titolari della carta ci sono i moduli [Mod CA/titolare65](#) (in caso di ultrasessantacinquenne) e [Mod CA/titolare3](#) (in caso di beneficiario minore). I moduli di variazione dati devono essere presentati alla sede INPS competente per territorio.

- Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere:
- al numero verde Poste Italiane 800 666 888;
- al Contact center al numero verde 803 164 da rete fissa o al 06 164164 da cellulare.

Assegno per il nucleo familiare dei Comuni

È un assegno, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall'INPS, rivolto alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

Per approfondimenti:

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50090>

Requisiti

Il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore e **tre figli minori** (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

Il requisito della composizione del nucleo non è soddisfatto se uno dei tre figli minori, anche se risulta nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Chi presenta la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, deve fare riferimento ai requisiti posseduti il 31 dicembre.

L'assegno spetta a:

- nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell'Unione europea;
- nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo;
- nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido per l'assegno (per l'anno 2020 pari a 8.788,99 euro);
- cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n. 97 e circolare INPS n. 5 del 15 gennaio 2014).

Come funziona e come fare domanda

L'assegno al nucleo familiare viene erogato per **tredici mensilità**.

- L'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest'ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.
- L'INPS provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). I dati del mandato di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
- Il comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di **revoca**.
- Per l'anno 2020 l'importo è pari in misura intera a **145,14 euro mensili**
- Il diritto all'assegno **cessa dal 1° di gennaio** dell'anno in cui viene a mancare il requisito economico e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito della composizione del nucleo.
- La domanda va presentata al comune **entro il termine perentorio del 31 gennaio** dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'Assegno al Nucleo Familiare (ANF).
- Il comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, dispone **mandato di pagamento all'INPS** dandone contestuale comunicazione al richiedente.
- **La domanda va presentata al comune** allegando una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità relativa alla situazione economica del nucleo familiare.

Casa

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Incremento della detrazione al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi, con fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d'imposta o sconto per l'importo corrispondente alla detrazione.

La certificazione della spesa sostenuta va inserita nella dichiarazione dei redditi e verrà rimborsata tramite il sostituto d'imposta.

Per approfondimenti:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/home>

Requisiti

- Interventi di efficienza energetica specificamente previsti
 - Interventi di riduzione del rischio sismico
 - Installazione di impianti fotovoltaici
 - Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici
- Persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio dell'impresa, di arti e professioni
- Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)
- Cooperative di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti o assegnati in godimento ai soci

In luogo della detrazione, i contribuenti possono optare:

- per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore;
- per la trasformazione in credito d'imposta, con possibilità di cessione a terzi

Le detrazioni per interventi di isolamento termico e sostituzione impianto climatico e di efficientamento energetico non si applicano alle persone fisiche al di fuori dell'attività di impresa, arte o professione, se eseguiti su edifici unifamiliari diversi dall'abitazione principale

FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2019

Il Fondo è destinato ai cittadini residenti in Piemonte, appartenenti alle fasce economicamente più deboli, a parziale rimborso del canone di locazione regolarmente pagato nell'anno 2019 per un immobile ad uso abitativo.

Per approfondimenti:

<https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/2020.4.3%20-%20scheda%20riassuntiva%20Fondo%20sostegno%20locazione%202019.pdf>

Requisiti alla data di apertura dei bandi

- a) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure cittadinanza di altro Stato e possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
- b) residenza anagrafica nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
- c) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato per un immobile ad uso abitativo relativo all'anno 2019 di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6;
- d) valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 uguale o inferiore a euro 13.338,26 (corrispondente al valore di due pensioni minime INPS per l'anno 2019);
- e) canone annuale di locazione non superiore a euro 6.000,00, come risultante dal contratto registrato, escluse le spese accessorie;
- f) incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto nel 2019, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 superiore al 28% per cento.

Modalità di presentazione della domanda

Gli interessati potranno presentare la domanda dopo la pubblicazione dei bandi da parte dei Comuni Capofila per l'ambito territoriale di competenza.

I bandi saranno aperti dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2020 e in questo periodo le domande potranno essere presentate ai Comuni, secondo le modalità che verranno indicate nei bandi stessi. Le domande andranno presentate ai Comuni nel periodo di apertura dei bandi dal 1° al 30 settembre 2020.

Ulteriori dettagli rispetto ai criteri generali sopra indicati, agli ambiti dei Comuni Capofila e sulle modalità di presentazione delle domande saranno indicati nei bandi comunali.

Bonus luce, gas e acqua

Questi bonus si traducono in sconti in bolletta, per aiutare le famiglie con un reddito molto basso o che hanno al proprio interno persone con gravi problemi di salute, che utilizzano apparecchiature mediche alimentate con l'energia elettrica (disagio fisico).

Per approfondimenti:

<https://www.arera.it/it/index.htm> e

<https://www.arera.it/allegati/docs/20/204-20.pdf>

BONUS LUCE 2020

Requisiti:

Può essere richiesto dai clienti domestici intestatari di un **contratto di fornitura elettrica** con almeno uno dei seguenti requisiti:

- ISEE fino a 8.265 euro;
- ISEE fino a 20.000 euro per le famiglie numerose (almeno 4 figli a carico);
- Malati gravi che sono costretti ad usare apparecchiature mediche elettriche (elettromedicali) indispensabili al mantenimento in vita.

Presentazione della domanda

- La domanda per il bonus social elettrico deve essere **presentata presso il Comune di residenza** oppure in una struttura designata dallo stesso Comune (CAF o ACLI). I moduli per la presentazione del bonus luce possono essere scaricati direttamente dal sito dell'ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. **Documenti da portare:** Isee, bollette, CF, CI, dati dell'intestatario utenze

A quanto ammonta il beneficio

- Il **valore del bonus sociale luce 2020** dipende dal numero di componenti della famiglia: 125 euro fino a due componenti, 148 euro fino a quattro componenti, 173 euro oltre i quattro componenti. Poiché il **bonus luce** è uno sconto, viene applicato direttamente in bolletta, ma non in un'unica soluzione: viene erogato in rate nelle bollette luce emesse nel corso dei 12 mesi di validità del bonus. Decorso i 12 mesi, si dovrà fare un'altra domanda per ottenere il bonus luce per l'anno successivo.
- Il **bonus luce per disagio fisico** non è legato all'ISEE ma all'uso di specifiche apparecchiature mediche salvavita, dette elettromedicali. Ad esempio i dispositivi per **emodialisi**, le carrozzine elettriche ma anche i sollevatori mobili e molte altre macchine che consumano molta energia elettrica per funzionare.
- Nel caso di disagio fisico l'**ammontare del bonus luce** dipende dal **consumo annuo dell'apparecchiatura** e dall'eventuale necessità di richiedere al fornitore un aumento di potenza del contatore. Per il 2020 il bonus luce per disagio fisico varia da un minimo di 185 euro a un massimo di 663 euro.

Come funziona

- Il **bonus luce** viene erogato sia ai clienti che hanno aderito a un'offerta sul mercato libero dell'energia sia a quelli serviti in maggior tutela e, se si cambia fornitore, verrà automaticamente riconosciuto alla nuova bolletta. Se cambiamo fornitore, quindi, non perdiamo il bonus.
- A differenza del bonus per disagio economico, quello per disagio fisico non deve essere rinnovato ogni anno. Anche questo bonus luce viene erogato in bolletta suddiviso in quote nel corso dei 12 mesi in cui il cliente fruisce del bonus.

BONUS GAS 2020

Requisiti:

- ISEE fino a 8.265 euro
- ISEE fino a 20.000 euro per le famiglie numerose (oltre 3 figli a carico)

Non è possibile chiedere il bonus sociale gas se usiamo gas metano o GPL in bombola, ma è necessario essere allacciati alla rete cittadina del gas.

Presentazione della domanda

- La domanda per il bonus deve essere **presentata presso il Comune di residenza** oppure in una struttura designata dallo stesso Comune (CAF o ACLI). **Documenti da portare:** Isee, bollette, CF, CI, dati dell'intestatario utenze

A quanto ammonta il beneficio

L'importo del bonus sociale gas 2020 è legato a diversi fattori tra cui il numero di componenti della famiglia. Per quanto riguarda i componenti del nucleo familiare ci sono due soglie: da 1 a 4 persone e oltre le 4 persone. Un secondo fattore che incide **sull'importo del bonus sociale gas** è il Comune di residenza: chi vive a Bolzano ottiene un bonus superiore a chi abita a Palermo, perché ha esigenze di riscaldamento superiori. L'ultimo fattore da considerare per il calcolo del bonus gas 2020 è l'uso che si fa del gas: l'entità del bonus varia a seconda che si faccia uso solo dell'acqua calda sanitaria o anche del riscaldamento.

Conoscendo questi dati è possibile calcolare l'ammontare del bonus sociale gas 2020 tramite un apposito calcolatore sul [sito dell'ARERA](#).

Come funziona

- Ai **clienti diretti** (titolare della fornitura di gas naturale per la sua casa di residenza, l'intestatario deve essere una persona fisica e solo l'intestatario può richiedere il bonus) **il bonus viene erogato in bolletta**, suddiviso nei 12 mesi successivi all'accoglimento della domanda.
- Ai **clienti indiretti** (colui che usa un impianto a gas naturale condominiale e non è l'intestatario della fornitura. In questo caso può richiedere il bonus solo l'intestatario della fornitura centralizzata.)viene invece erogato tramite bonifico e in un'unica soluzione. Per la precisione si tratta di "*bonifico domiciliato*": occorre andare all'Ufficio Postale con un documento di identità e il codice fiscale per riscuotere il bonus.

Il bonus gas ha validità sempre pari a 12 mesi, al termine dei quali occorre rinnovare la domanda per richiedere il bonus per l'anno successivo.

BONUS IDRICO

Requisiti:

Utenti domestici residenti appartenenti:

- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,50 euro
- O ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro

Presentazione della domanda

La richiesta di bonus verrà presentata al proprio Comune di residenza congiuntamente a quella dei bonus gas ed elettrico utilizzando la medesima modulistica

A quanto ammonta il beneficio

L'ammontare del "bonus sociale idrico" verrà calcolato da ogni gestore in funzione della numerosità familiare, applicando la tariffa agevolata (stabilita dal medesimo gestore alle restanti utenze domestiche residenti) alla quantità essenziale di acqua necessaria al soddisfacimento dei bisogni da tutelare (individuata in 18,25 mc abitante/anno, corrispondenti ai 50 litri/abitante/giorno indicati dal legislatore).

Come funziona

Viene erogato:

- agli utenti diretti, cioè titolari di un contratto di fornitura idrica, direttamente in bolletta mediante l'applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria compensativa espressa in euro per anno
- agli utenti indiretti (es: forniti con un contratto condominiale), mediante il riconoscimento di un contributo a tantum, determinato con le modalità stabilite autonomamente dal gestore, adottando procedure idonee sia alla tracciabilità delle somme erogate che all'identificazione del soggetto beneficiario

Il "bonus sociale idrico" verrà erogato per un periodo di dodici mesi (rinnovabile).

Il "bonus sociale idrico" potrà essere erogato anche nelle situazioni di morosità pregressa. Nel caso di utente domestico diretto, qualora l'ammontare fatturato in bolletta (per una quota parte o per intero) restasse insoluto, il "bonus sociale idrico" potrà essere utilizzato in detrazione dei corrispettivi dovuti per la quota variabile del servizio di acquedotto. L'utente ne dovrà essere informato nella comunicazione di costituzione in mora.

Bonus Tari

I Comuni hanno facoltà di introdurre un bonus sulla Tari anche per le famiglie. In questo caso, anticipando lo sconto previsto dalla Legge di Bilancio 2020 (in attesa di essere definito, causa Emergenza Covid-19), l'ARERA fissa come requisito da considerare per la riduzione della tariffa l'ISEE del nucleo familiare, secondo gli stessi parametri già previsti per il bonus luce e gas.

Per approfondimenti: <https://www.arera.it/it/docs/20/158-20.htm>

Sostegni alle persone fragili

INIZIATIVA #PSICOLOGIONLINE

I cittadini, andando sul sito del CNOP, trovano un motore di ricerca che consente loro di visualizzare e raggiungere tutti gli Psicologi e gli Psicoterapeuti disponibili per interventi a distanza: primo colloquio gratuito e interventi più strutturati. Iniziativa promossa dal Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (Cnop).

Per approfondimenti: <https://www.psy.it/psicologionline-la-professione-psicologica-a-disposizione-dei-cittadini.html>

N.verde per il sostegno alle persone più fragili

Un numero verde per fornire risposte alle persone più fragili nel periodo dell'emergenza da coronavirus: è quello attivato grazie a un progetto patrocinato dalla Regione e finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, per offrire sostegno e informazioni alle persone disoccupate prese in carico dai Servizi di accompagnamento al lavoro.

Per approfondimenti:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/emergenza-coronavirus-un-numero-verde-per-sostenere-persone-piu-fragili>

Di cosa si tratta

Al numero rispondono operatori specializzati, che indirizzano le persone ai servizi utili per far fronte alle esigenze più immediate come consegna di cibo, farmaci, spesa, ma anche educatori, mediatori, psicologi.

Si può avere accesso a opportunità di lavoro temporaneo legate all'emergenza Covid-19, ma anche consulenza e accompagnamento all'accesso ai servizi digitali gratuiti messi a disposizione dal governo, all'utilizzo di piattaforme o allo sviluppo di competenze minime per l'accesso a tali piattaforme e ai servizi digitali.

Chiamare il n. verde: 800 197 331.

Il numero è attivo dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 9.30 alle 13.00.

Famiglie

Assegno di natalità (Bonus Bebè)

L'assegno di natalità (anche detto "Bonus Bebè") è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. L'assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Per approfondimenti:

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53454>

Sito INPS è possibile scaricare il Manuale Utente

Quanto spetta

1. Per gli eventi del 2020

Per gli eventi (nascite/adozioni/affidamenti preadottivi), verificatisi nel 2020 la prestazione spetta con importi differenti a seconda che sia presente o meno l'ISEE minorenni in corso di validità. Sono previste tre fasce di ISEE in base alle quali sono riconosciuti importi diversificati dell'assegno:

- in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
- se l'ISEE è superiore a 7.000 euro annui ma non superiore a 40.000 euro l'assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui ovvero 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
- qualora l'ISEE sia superiore a 40.000 euro assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) ovvero a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

In assenza di ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda (es. DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l'assegno è richiesto, ecc), l'assegno di natalità verrà ugualmente corrisposto in presenza degli altri requisiti. Tuttavia, non potendosi in tal caso individuare puntualmente la fascia ISEE di riferimento, la prestazione potrà essere erogata nella misura minima di 80 euro al mese, ovvero di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo.

2. Eventi del triennio 2015-2017, annualità 2018 e 2019

- 960 euro (80 euro al mese), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni non sia superiore a 25.000 euro annui; per gli eventi avvenuti nel 2019 è prevista una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo;
- 1.920 euro (160 euro al mese), nel caso in cui il valore dell'ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui; per gli eventi avvenuti nel 2019 è prevista una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo

Per gli eventi avvenuti nel triennio 2015/-2017 l'assegno spetta fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo (massimo 36 mensilità).

Per gli eventi del 2018, 2019 l'assegno spetta fino al compimento del primo anno di età oppure fino al primo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo (massimo 12 mensilità).

Chi può presentare domanda

Può presentare la domanda il genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del d.lgs. 286 del 1998; titolari della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, ovvero della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro (D.L.gs.30/2007 art.10 e 17). Ai fini dell'assegno ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art. 27 del d.lgs. 251 del 2007);
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio (il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune);
- per gli eventi del 2019, 2018 e del triennio 2015-2017 l'ISEE minorenni del minore per il quale è richiesto il beneficio non superiore ai 25.000 euro

Modalità di presentazione e decorrenza

La domanda di assegno va presentata di regola una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nelle varie annualità (triennio 2015-2017, nel 2018, nel 2019 o nel 2020).

- La domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. In tale caso l'assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. Se la domanda è presentata dopo i 90 giorni, in presenza dei requisiti, il beneficio decorre dal mese di presentazione della domanda.
- Qualora l'assegno non possa essere più concesso al genitore richiedente (perché ad esempio decaduto dalla potestà genitoriale oppure perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all'altro genitore) l'altro genitore può subentrare nel diritto all'assegno presentando per il medesimo figlio una nuova domanda entro i successivi 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice con il quale è stata disposta la decadenza dalla potestà oppure l'affidamento esclusivo all'altro genitore. In tale caso, l'assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.
- Se il genitore che ha i requisiti per avere l'assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata, in nome e per conto del genitore minorenne/incapace, dal suo legale rappresentante.
- Qualora il figlio venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola la domanda può essere presentata dall'affidatario entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso l'assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).
- Qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017 o nel 2019 o nel 2020 sia collocato temporaneamente presso un'altra famiglia ai sensi dell'art. 2 della legge 184 del 1983, l'assegno è corrisposto all'affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell'affidamento.
- In caso di decesso del genitore richiedente, l'erogazione dell'assegno prosegue a favore dell'altro genitore. A tale fine quest'ultimo, fornirà all'Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell'assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.
- In ogni caso, qualora la domanda è presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
- L'INPS paga l'assegno per singole rate mensili, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente.
- L'INPS interromperà l'erogazione dell'assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di un requisito.
- La domanda di assegno di natalità può contenere i dati di un solo minore, pertanto per ogni figlio per il quale si intende chiedere l'assegno deve essere presentata un'autonoma domanda; quindi, nel caso di nascita o adozione di 2 o più minori, ad esempio gemelli, occorre presentare 2 o più domande.

Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione

La domanda per il contributo può essere presentata dal genitore del minore nato o adottato per uno dei seguenti eventi:

- a) pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (d'ora in poi denominato "Contributo asilo nido");
- b) utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche (d'ora in poi denominato "Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione").

Per approfondimenti: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51105> e <https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2027%20del%2014-02-2020.htm>

Sito INPS è possibile scaricare il Manuale Utente

Requisiti

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei seguenti requisiti :

- cittadinanza italiana;
- cittadinanza UE;
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);
- status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- residenza in Italia;
- relativamente al **contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta;**
- relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purchè successivo al 1° gennaio 2016.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata **entro la mezzanotte del 31 dicembre 2020**.

In sede di presentazione della domanda è necessario **specificare l'evento** per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

- pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati ("**Contributo asilo nido**"). Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi all'infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, baby parking, ecc.);
- introduzione di forme assistenza domiciliare a favore dei bambini, di età inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche ("**Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione**").

La domanda può essere presentata esclusivamente **online** all'INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

Quanto spetta

1. Bonus asilo nido

Importi massimi concedibili e la relativa parametrizzazione mensile:

- **ISEE minorenni fino a 25.000 euro** = budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro per 11 mensilità).
- **ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro** = budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità)
- **ISEE minorenni da 40.001 euro** = budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità).

In assenza dell'indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l'importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.

2. Bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione

Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall'Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di **un attestato rilasciato dal pediatra** di libera scelta che attesti per l'intero anno di riferimento **"l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica"**.

A decorrere dal 2020, l'importo della prestazione erogata varia in base al valore dell'ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:

- **ISEE minorenni fino a 25.000 euro** = importo erogabile 3.000 euro;
- **ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro** = importo erogabile 2.500 euro;
- **ISEE minorenni da 40.001** = importo erogabile 1.500 euro.

Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà pari a 1.500 euro. Sarà preso a riferimento l'ISEE minorenni in corso di validità l'ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

N.B. Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2020 è di 520 milioni di euro), secondo l'ordine di presentazione della domanda online.

Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse ma "con riserva".

Bonus Cultura

È un'iniziativa dedicata a promuovere la cultura fra i giovani. In particolare, il programma, destinato a chi ha compiuto 18 anni nel 2019 (residenti nel territorio nazionale; in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità), permette di ottenere 500€ da spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, prodotti dell'editoria audiovisiva, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. I ragazzi hanno tempo fino al 31 agosto 2020 per registrarsi all'iniziativa e fino al 28 febbraio 2021 per spendere il Bonus.

Per approfondimenti: <https://www.18app.italia.it/#!/>

Lavoro

LAVORO AGILE - SMART WORKING

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.

Per approfondimenti:

<https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Smart-working-le-novita-del-Decreto-Rilancio.aspx>

Come funziona

Per l'intero periodo emergenziale, i datori di lavoro del settore privato dovranno comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità smart working, ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito.

Il Decreto prevede, inoltre, che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di 14 anni, avranno diritto al lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, nei casi di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o che non vi sia un genitore non lavoratore.

Per i datori di lavoro pubblici e privati, la modalità di lavoro agile potrà essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato fino alla cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.

Congedo per emergenza COVID-19

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020 è stata introdotta la possibilità di fruire di un congedo indennizzato, per la cura dei figli minori. Il congedo è fruibile, continuativamente o frazionatamente, per un periodo massimo di 30 giorni da uno dei genitori, anche alternativamente. Per i figli di età fino ai 12 anni è erogata un'indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza.

Per approfondimenti:

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2045%20del%2025-03-2020.htm>

Requisiti

- La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni. Il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
- non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- Genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni: riconosciuto il congedo sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa. È fatto divieto di procedere al loro licenziamento ed è garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Modalità di presentazione della domanda

- Per dipendenti pubblici: va presentata al datore di lavoro.
- Per dipendenti del settore privato: va presentata all'INPS

PERMESSI EX L. 104/92

Confermato anche per maggio e giugno l'aumento dei giorni di permesso lavorativo (ex art. 33 della legge 104/1992) già previsto dal Decreto "Cura Italia" (art. 24). Come per il periodo marzo/aprile anche per il mese in corso e giugno sono concessi 12 giorni aggiuntivi complessivi di permesso lavorativo a chi assiste un familiare con grave disabilità certificata o al lavoratore con grave disabilità. I 12 giorni si aggiungono a quelli ordinariamente previsti (3 per maggio, e 3 per giugno). Il totale del periodo è quindi $12+3+3 = 18$ giorni lavorativi di permesso.

La domanda va presentata al proprio datore di lavoro.

Bonus baby-sitting

Per l’anno 2020, a partire dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”) ha previsto, agli articoli 23 e 25, uno specifico congedo parentale per la cura dei figli di età non superiore a 12 anni, fruibile per un periodo, continuativo o frazionato, della durata massima di 15 giorni.

In alternativa alla fruizione del congedo parentale, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Per approfondimenti:

<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53550&lang=IT>

A chi è rivolto

Il bonus per servizi di baby-sitting è rivolto ai **genitori** (alternativamente fra loro) appartenenti alle seguenti categorie di lavoratori:

- **dipendenti del settore privato;**
- **iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
- **autonomi iscritti all'INPS;**
- autonomi **iscritti alle casse professionali** (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari).

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18/2020, dal 5 marzo 2020 il bonus per l'assistenza dei figli minori di 12 anni spetta anche ai **lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato**, alternativamente al congedo specifico di cui stiano già fruendo, appartenenti alle seguenti categorie:

- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari.

In via ulteriore, il bonus per servizi di baby-sitting spetta anche al personale del **comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico** impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da **COVID-19**.

Decorrenza e durata

Le misure trovano applicazione limitatamente all'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020.

Come funziona

- In alternativa alla fruizione del congedo parentale, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting. Il bonus per servizi di baby-sitting spetta nel limite massimo complessivo per il nucleo familiare di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.
- In presenza di più figli di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1200 euro per il nucleo familiare.
- Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Salvo quanto previsto per i minori portatori di handicap grave, in tutti gli altri casi il limite dei 12 anni di età non deve essere superato alla data del 5 marzo 2020.
- Nel caso di lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, il bonus è riconosciuto dall'INPS nel limite massimo complessivo di 2.000 euro per nucleo familiare e viene sempre erogato dall'INPS mediante il Libretto Famiglia.
- Il beneficio spetta anche ai genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi) a condizione che nel nucleo familiare l'altro genitore (naturale o affidatario) non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, CIGS, ecc.), non sia disoccupato o non lavoratore.
- Le domande di bonus saranno accolte, sussistendone i requisiti di legge, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione. Al raggiungimento del volume di domande che comporta l'esaurimento dello stanziamento indicato, le successive istanze che pervengono all'INPS saranno ammesse e protocollate con riserva di accettazione, a condizione che residuino somme disponibili.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata **online** attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

Il bonus viene erogato dall'INPS mediante il Libretto Famiglia. I beneficiari del bonus devono registrarsi sul sito INPS, nell'apposita sezione dedicata alle Prestazioni Occasional > Libretto Famiglia, rispettivamente:

- come utilizzatori di Libretto Famiglia;
- come prestatori di servizi di baby-sitting.

Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell'INPS, il genitorbeneficiario deve effettuare la cosiddetta "appropriazione" del bonus tramite il Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa. Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e rendicontate nell'apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.

Bonus centri estivi

In considerazione del permanere della situazione di gravità eccezionale derivante dal contagio COVID-19, l'articolo 72 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (in G.U. 128 del 20 maggio) è intervenuto apportando significative modifiche agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd. Cura Italia), con i quali è stato introdotto il cd. "bonus per servizi di baby sitting".

A seguito dell'emanazione del decreto legge n. 34/2020, è possibile presentare la domanda per i due nuovi bonus introdotti per servizi di BABY SITTING e per l'iscrizione ai CENTRI ESTIVI E SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA.

Al raggiungimento del volume di domande che comporta l'esaurimento dello stanziamento indicato, le successive istanze che pervengono all'INPS saranno ammesse e protocollate con riserva di accettazione, a condizione che residuino somme disponibili.

Per approfondimenti: www.inps.it

Requisiti

- A tali bonus possono accedere coloro che non abbiano mai presentato la domanda per la prestazione bonus baby sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo che può arrivare fino ad un massimo di **1.200 euro ovvero di 2.000 euro**, a seconda del settore di appartenenza.
- Inoltre, possono presentare la domanda per i nuovi bonus anche coloro che abbiano già fruito della prestazione bonus per servizi di baby sitting e che hanno ricevuto la somma pari a 600 euro ovvero a 1.000 euro a seconda del settore di appartenenza. Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere l'importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti pari a 1.200 o 2.000 euro. In tal caso, verrà erogato l'importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito (di norma 600 o 1.000 euro) con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby sitting mediante libretto famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l'infanzia sempre.
- Si conferma l'alternatività delle misure rispetto alla fruizione del congedo parentale di cui all'articolo 23 del dl cura Italia;
- inoltre, con riferimento all'altro genitore si ricorda che questi non deve risultare percettore di NASPI ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda.
- Infine, il bonus per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi di fruizione del bonus nido erogato dall'INPS, ai sensi della legge 232/2016 e successive modifiche e integrazioni.
- Si ricorda che il beneficio spetta anche ai **genitori affidatari** (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi) a condizione che nel nucleo familiare l'altro genitore (naturale o affidatario) non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (es. NASPI, CIGO, CIGS, ecc.), non sia disoccupato o non lavoratore.
Il limite di età, pari a 12 anni, non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Attenzione: salvo quanto previsto per i minori portatori di handicap grave, in tutti i casi, il limite dei 12 anni di età non deve essere superato alla data del 5 marzo 2020.

A chi spetta

I nuovi bonus per servizi di baby sitting e centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia possono spettare alle seguenti categorie di lavoratori:

- **dipendenti del settore privato;**
- **iscritti in via esclusiva alla Gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- **autonomi iscritti all'INPS**
- autonomi **iscritti alle casse professionali**

Per tali soggetti, i bonus spettano **nel limite massimo complessivo per il nucleo familiare di 1.200 euro**, da utilizzare per prestazioni di baby sitting ovvero in caso di iscrizione a centri estivi e per servizi integrativi per l'infanzia nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e fino al 31 luglio 2020 (es. in presenza di più figli, di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare). Per i soggetti appartenenti alle predette categorie di lavoratori che abbiano già presentato la domanda per la prestazione e ai quali sia già stato erogato l'importo pari a 600 euro, in caso di presentazione di una nuova domanda, potrà essere erogato l'importo residuo.

Nel medesimo periodo dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020, i bonus per i servizi indicati spettano altresì ai **lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato**, alternativamente al congedo specifico di cui stiano già fruendo, appartenenti alle seguenti categorie:

- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari.

In via ulteriore, i bonus spettano anche al personale del **comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico** impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In tali casi, i bonus sono riconosciuti dall'INPS **nel limite massimo complessivo di 2.000 euro** per nucleo familiare. Per i soggetti appartenenti alle predette categorie di lavoratori che abbiano già presentato la domanda per la prestazione e ai quali sia già stato erogato l'importo **pari a 1.000 euro**, in caso di presentazione di una nuova domanda potrà essere erogato l'importo residuo.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di bonus per servizi di baby sitting potrà essere presentata sul portale dell'Istituto www.inps.it, con le seguenti modalità:

WEB - www.inps.it - sezione "Servizi online" > "servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo > domanda di prestazioni a sostegno del reddito > bonus servizi di baby-sitting;

CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per quanto concerne le modalità di erogazione della prestazione, i bonus sono erogati dall'INPS mediante il **Libretto Famiglia** di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in tal caso, i beneficiari hanno l'onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell'apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > Libretto Famiglia link.

Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell'INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting. Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell'INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la c.d.

“appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia entro **il termine di 15 giorni solari** dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stesa. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Occorrerà, pertanto, in sede di domanda per la nuova prestazione, formalizzare la rinuncia ad eventuali mensilità del bonus nido già prenotate dall'utente nell'apposita procedura bonus asilo nido. Nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi, il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione l'iscrizione ai suddetti centri e strutture che offrono servizi integrativi per l'infanzia, indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro (minimo una settimana) che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere allegata anche la documentazione comprovante la spesa sostenuta con indicazione del relativo importo. La somma erogata sarà parametrata ai periodi di frequenza al centro estivo/servizio integrativo dichiarati nel modello di domanda.

Informazioni aggiuntive alla presentazione della domanda

Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura, selezionando il codice identificativo tra le seguenti tipologie previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

- Centri e attività diurne (L) · Centri con funzione educativo-ricreativa (LA) · Ludoteche (L1) · Centri di aggregazione sociale (LA2) · Centri per le famiglie (LA3)
- Centri diurni di protezione sociale (LA4) · Centri diurni estivi (LA5) · Asili e servizi per la prima infanzia (LB) · Asilo Nido (LB1) · Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2) · Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2) · Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3)

Bonus colf e badanti

Con decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34 (pubblicato in G.U. n.128 del 19-05-2020), tenuto conto del perdurare dell'emergenza epidemiologica legata al diffondersi del virus Covid - 19, per i mesi di aprile e maggio è stata prevista un'indennità destinata ai lavoratori domestici (LD), pari a 500 euro per ciascun mese, da erogarsi in una unica soluzione.

Per approfondimenti:

www.inps.it

Requisiti

L'indennità è destinata ai lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, in possesso dei seguenti requisiti:

- avere, alla data del 23 febbraio 2020, almeno un contratto di lavoro domestico attivo validamente iscritto presso la gestione datori di lavoro domestico dell'INPS;
- i contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli la cui instaurazione non è stata rifiutata da INPS, per non possesso dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico;
- la durata complessiva dell'orario di lavoro, prevista dall'insieme dei contratti di lavoro attivi alla data del 23 febbraio 2020, deve essere superiore a 10 ore settimanali; questa durata deve risultare dalle comunicazioni inviate a INPS dal Datore di Lavoro entro la predetta data;
- non essere titolari di pensione ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- non essere titolari di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- non essere percettori di alcuna delle indennità/prestazioni legate all'emergenza Covid-19 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020 numero 18 e al decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34.
- In caso di soggetti che percepiscono una misura di contrasto alla povertà (esempio Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza), l'indennità è riconosciuta comunque fino al raggiungimento della somma di 500 euro mensili ad integrazione della somma percepita a titolo di RDC/PDC.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata all'INPS online oppure tramite contact center oppure tramite CAF e Patronati.

Sul sito INPS:

Per compilare la domanda occorre avere a disposizione il codice IBAN, intestato al richiedente, sul quale avverrà l'accredito dell'importo dovuto in caso di esito positivo della istruttoria. In alternativa può essere selezionata la modalità di pagamento tramite bonifico domiciliato con riscossione diretta della somma spettante presso uno qualsiasi degli uffici postali sul territorio nazionale.

Nel caso in cui non si disponga di una residenza sul territorio nazionale è necessario comunicare nella domanda anche il proprio domicilio in Italia.

È possibile compilare la domanda e lasciarla nello stato di «bozza» fino a quando non si ritiene che i dati inseriti siano completi e corretti. Tuttavia, è importante tenere presente che la domanda nello stato «bozza» non verrà lavorata. La domanda nello stato di bozza sarà salvata negli archivi dell'Istituto ma non sarà lavorata. Affinché possa essere avviato il processo di lavorazione è necessario che il richiedente confermi i dati inseriti e trasformi la domanda da «bozza» a «presentata».

Alla presentazione della domanda sarà rilasciata al richiedente una ricevuta con un numero identificativo, ma senza il numero di protocollo ed il riferimento della sede INPS di competenza. La protocollazione avverrà in un secondo momento e sarà inviata al richiedente una notifica per avvisare che ricollegandosi alla sezione Consultazione pratica e pagamenti potrà scaricare la ricevuta completa del numero di protocollo e del riferimento della sede INPS.

Indennità Covid-19 (Bonus 600 euro)

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) e il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) hanno introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori, anche autonomi, le cui attività risentano dell'emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia dovuta al Covid-19, di 500 euro, 600 euro e 1.000 euro, a seconda dei casi. La richiesta poteva essere fatta per i mesi di marzo aprile e maggio 2020.

Cosa si può ancora fare

- È stata completata la prima fase di gestione delle domande di indennità Covid-19 e sono state pubblicate le motivazioni delle istanze respinte per non avere superato i controlli relativi all'accertamento dei requisiti previsti.
- I beneficiari sono stati avvisati dell'esito della domanda accolta e del pagamento della prestazione tramite SMS.
- Gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili accedendo al servizio Indennità 600 euro, alla voce "Esiti", sia da parte del Patronato con le proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN.
- L'Istituto, con il messaggio 1° giugno 2020, n. 2263, comunica che la mancanza di uno o più requisiti tra quelli elencati nello stesso messaggio determinano la reiezione dell'istanza. Per alcune delle istanze, in ragione di attività amministrative o aggiornamenti dati ancora in corso, sono stati inviati esiti provvisori di respinta, definiti "preavviso di reiezione", consentendo al cittadino di portare all'attenzione dell'Istituto elementi conoscitivi che possano determinare un supplemento di istruttoria per l'eventuale accoglimento della domanda stessa.
- È consentito proporre un'istanza di riesame entro 20 giorni dalla pubblicazione di questo messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva) per consentire l'eventuale supplemento di istruttoria, inviando la documentazione richiesta attraverso la sezione "Esiti", all'interno della procedura "Indennità 600 euro" o tramite la casella di posta istituzionale dedicata: riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni struttura territoriale INPS.
- Il messaggio contiene, inoltre, chiarimenti in merito alle segnalazioni delle informazioni per il riesame dell'istanza da parte degli operai agricoli destinatari della indennità.
- È possibile anche variare l' IBAN o rinunciare al pagamento del bonus attraverso la stessa procedura telematica. La variazione dell' IBAN può essere fatta solo da chi ha presentato la domanda.
- Alla luce dell'entrata in vigore del decreto Rilancio sono stati effettuati, infine, riesami d'ufficio con riferimento a categorie di lavoratori o condizioni di spettanza.

Per approfondimenti

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202263%20del%2001-06-2020.htm>

Bonus Mercati

Gli operatori ambulanti del Piemonte riceveranno dalla Regione il Bonus Mercati, contributo a fondo perduto di 1500 euro per gli ambulanti non alimentari che hanno dovuto sospendere interamente l'attività a causa delle chiusure imposte dalle misure di contenimento del Coronavirus, di 500 euro per gli ambulanti alimentari che, pur potendo proseguire l'attività, hanno lavorato solo parzialmente a causa delle maggiori restrizioni da parte dei singoli Comuni che hanno portato alla chiusura di numerosi mercati.

Per approfondimenti:

<https://www.regione.piemonte.it/web/>

Come fare richiesta

Tutti gli interessati riceveranno da Finpiemonte una comunicazione via pec per indicare il conto corrente su cui ricevere il contributo a fondo perduto, che verrà accreditato nell'arco di qualche giorno.

Bonus Piemonte

Il contributo a fondo perduto predisposto dalla Regione per sostenere le imprese colpite dal lockdown per l'emergenza Coronavirus.

Per approfondimenti:
www.regione.piemonte.it

Come fare richiesta

Una volta trasmessi i dati il contributo verrà
accreditato nell'arco di qualche giorno. Le
istruzioni :

<https://www.regione.piemonte.it/findombp/>

Io lavoro in agricoltura

Le restrizioni alla mobilità delle persone dovute all'emergenza Covid19 stanno mettendo in crisi molti settori economici tra i quali quello agricolo.

La Regione Piemonte intende quindi sostenere il comparto agricolo piemontese con strumenti innovativi ed efficienti, offrendo un servizio qualificato di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro attraverso l'Agenzia Piemonte Lavoro..

Per approfondimenti: <https://www.iolavoro.org/agricoltura>

Come fare richiesta

Compilare il seguente modulo :

https://agenziapiemontelavoro.it/images/Modulo_candidatura_agricoltura.pdf

e inviarlo al CPI:

candidature.cpi.mondovi@agenziapiemontelavoro.it

Nuova ricerca di personale per le residenze per anziani

Nell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid-19, l'Unità di crisi della Regione raccoglie nuove manifestazioni di interesse per formare un elenco di operatori da mettere a disposizione delle strutture residenziali per anziani situate nel territorio piemontese.

Per approfondimenti:

<https://bandi.regione.piemonte.it/gare-appalto/elenco-operatori-disponibili-prestare-attivita-nelle-strutture-residenziali-anziani-nella-regione>

Requisiti

La candidatura può essere presentata da chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. Attestato di qualifica per Operatore Socio Sanitario (conseguito ai sensi dell'art.12 del Provvedimento 22.2.2011 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano);
2. Studente che sta attualmente frequentando un corso per Operatore socio sanitario
3. Attestato di qualifica professionale di Assistente familiare
4. Svolgimento, con regolare contratto di lavoro, per almeno 6 mesi anche non consecutivi, di mansioni di assistenza al domicilio di anziani non autosufficienti o disabili
5. Diploma di maturità quinquennale di Tecnico dei Servizi Socio-sanitari
6. Laurea triennale in Educazione professionale (classe di laurea L/SNT2)
7. Titolo di Infermiera volontaria (D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 1729 e successivi)

Modalità di presentazione della domanda

La manifestazione di interesse dovrà essere espressa mediante la compilazione dell'apposito modulo da far pervenire esclusivamente via mail al seguente indirizzo:

personale_unitacrisi@regione.piemonte.it

Prestazioni di lavoro occasionale: libretto famiglia

La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall'art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Le prestazioni di lavoro occasionale sono strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliano intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario.

Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso il libretto famiglia, un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un'ora. Il libretto famiglia può essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il "Portale dei pagamenti".

Per approfondimenti: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51098>

Requisiti

Il libretto famiglia è rivolto alle **persone fisiche che non esercitano attività professionale o d'impresa**.

Le prestazioni di lavoro occasionale prevedono i seguenti **limiti economici**, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa e corrispondono: per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente **non superiore a 5.000 euro**;

- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente **non superiore a 5.000 euro**;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo **non superiore a 2.500 euro**.

Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate ([circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107](#)).

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Come funziona

Le **attività** che l'utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono tassativamente indicate dalla legge e consistono in:

- **piccoli lavori domestici**, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- **assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane**, ammalate o con disabilità;
- **insegnamento privato supplementare.**

Per l'utilizzo del libretto famiglia non sono previsti particolari adempimenti burocratici.

Per usufruire del libretto famiglia sia l'utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato.

Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte direttamente dagli **utilizzatori** e dai **prestatori**, anche tramite **Contact center**, dai **patronati** (legge 30 marzo 2001, n. 152) e dagli **intermediari** (legge 11 gennaio 1979, n. 12) muniti di apposita delega ([messaggio 31 luglio 2017, n. 3177](#)).

Anche gli intermediari autorizzati e gli enti di patronato, attraverso la specifica procedura, potranno operare in nome e per conto dell'utilizzatore e/o del prestatore sulla base di **apposite deleghe** rese per iscritto dal delegante.

L'utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa:

- **i dati identificativi del prestatore;**
- **il compenso pattuito;**
- **il luogo di svolgimento della prestazione;**
- **la durata;**
- **l'ambito di svolgimento;**
- **altre informazioni per la gestione del rapporto.**

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell'utilizzatore, **il prestatore riceve notifica** della stessa tramite mail o SMS.

L'INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, **eroga direttamente i compensi pattuiti** a seconda della modalità prescelta dal prestatore all'atto della registrazione.

Scuola

VOUCHER SCUOLA

Il voucher scuola è un ticket che i cittadini possono utilizzare per spese e acquisti legati all'esercizio del diritto allo studio. Il beneficiario, presentando la tessera sanitaria presso i punti convenzionati (esercizi commerciali, Comuni, scuole) potrà utilizzare il voucher per pagare direttamente beni e servizi.

Il voucher comprende il contributo statale per la fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo (legge n. 448/1998).

E' possibile richiedere solo uno dei due tipi di voucher esistenti:

iscrizione e frequenza, da utilizzare presso le scuole paritarie per il pagamento delle spese di iscrizione e frequenza libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti.

Per approfondimenti:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2020-2021>

REQUISITI

Possono presentare domanda per i voucher “iscrizione e frequenza” oppure “libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e trasporti” gli studenti

- a) iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 a scuole primarie, secondarie di primo o secondo grado statali o paritarie appartenenti ad Istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione o a corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo;
- b) che non abbiano già conseguito un titolo di studio di scuola secondaria e che in ogni caso non abbiano compiuto il (ventiduesimo anno di età);
- c) che debbano assolvere il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ovvero conseguire un diploma o una qualifica professionale triennale;
- d) il cui nucleo familiare di appartenenza abbia un indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità (I.S.E.E. anno 2020) non superiore a euro 26.000. Il valore I.S.E.E. non dovrà essere indicato dal richiedente. La Regione Piemonte acquisirà direttamente le attestazioni I.S.E.E. in corso di validità e presenti alla data del 30 giugno 2020 direttamente nella banca dati INPS.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda si presenta esclusivamente online:

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-05/note_operative_per_la_compilazione_della_domanda.pdf.

Il voucher scuola per l'anno scolastico 2020-2021 si chiuderà il 10 giugno 2020 alle ore 23.59. L'Isee 2020 può essere presentato fino al 30 giugno 2020.

Obiettivo Orientamento Piemonte

Per genitori o ragazzi che devono scegliere cosa fare dopo la scuola media o dopo una qualifica o un diploma o che magari hanno scelto la scuola sbagliata e sono in difficoltà è possibile richiedere un colloquio GRATUITO di orientamento.

Per approfondimenti:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/orientamento/obiettivo-orientamento-piemonte-attiva-servizi-distanza-indicazioni-operative-per-ragazzi-docenti>

Come funziona

Servizio rivolto a genitori con figli nella fascia 11-22 anni; a ragazzi tra gli 11 e i 22 anni.

Per fare richiesta, scrivere a:
orientamento.mondovi_ceva@regione.piemonte.it

Verrai ricontattato al più presto da un orientatore per scegliere.

Trasporti

Rimborso abbonamenti Bus/Metro/Treno

Rimborso del corrispettivo versato per la parte di abbonamento non usufruita purchè il titolo sia stato acquistato entro il 10 marzo 2020 e in corso di validità nei mesi di stop per l'emergenza. Vale per i servizi di trasporto pubblico con qualsiasi modalità di trasporto (ferro/gomma o acqua).

Per approfondimenti: visitare il sito dell'azienda di trasporti per la quale si vuole richiedere il rimborso.

Come funziona

In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono nei confronti aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità:

- a) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione;
- b) prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo.

Gli utenti dei mezzi di trasporto che hanno questi requisiti devono comunicare all'azienda di trasporto per cui hanno acquistato l'abbonamento di rientrare tra le condizioni richieste. Devono, quindi, allegare la documentazione necessaria. Che consiste nel possesso del titolo di viaggio (ovvero l'abbonamento) e nell'autocertificazione con cui dichiarano di non aver potuto usufruire dei servizi per cui hanno pagato.

Come presentare domanda

Gli utenti dei mezzi di trasporto che hanno questi requisiti devono comunicare all'azienda di trasporto per cui hanno acquistato l'abbonamento di rientrare tra le condizioni richieste. Devono, quindi, allegare la documentazione necessaria. Che consiste nel possesso del titolo di viaggio (ovvero l'abbonamento) e nell'autocertificazione con cui dichiarano di non aver potuto usufruire dei servizi per cui hanno pagato.

Documenti

Isee Corrente

Lo possono richiedere:

1. I nuclei nei quali sia avvenuta **una variazione della situazione lavorativa**, per almeno un componente del nucleo
 - a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
 - b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
 - c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
2. Una variazione della **situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25%** rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente (annualità 2018).
3. Per almeno un componente si verifichi **un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari**, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.

Il Modello Isee corrente ha validità di 6 mesi, salvo ulteriori variazioni: se in presenza di ISEE corrente valido, un componente trova nuova occupazione e/o fruisce di nuovi trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fine IRPEF, è necessario presentare nuovo ISEE corrente entro due mesi dall'inizio della variazione.

Per elaborare l'Isee Corrente servono questi documenti:

- l'ISEE ordinario
- certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa (lettera di licenziamento, chiusura partita IVA ecc.) o la variazione del trattamento (comunicazione con data e tipo di variazione)
- indicazione di quanto percepito nei 12 mesi precedenti alla presentazione dell'isee corrente (buste paga, certificazione lavoro autonomo) compresi i trattamenti assistenziali previdenziali e indennitari a qualunque titolo, percepiti da amministrazioni pubbliche, incluse le carte di debito assistenziali (es: Bonus percepiti, Reddito di cittadinanza, Assegni Familiari etc)

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

La validità dei documenti di identità scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 è prorogata al 31 agosto 2020 (Decreto Legge Cura Italia articolo 104, 17 marzo 2020). La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Bollo auto

La Regione Piemonte prevede:

Ammessi al pagamento senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri aggiuntivi i contribuenti che provvedano entro il termine del 30 giugno 2020 al pagamento tardivo delle tasse automobilistiche, il cui pagamento è dovuto di solito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (non è prevista la restituzione di quanto già versato).

Lo stabilisce la d.g.r. n. 1-1153 approvata il 23 marzo scorso per agevolare i cittadini in questo periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19, insieme alle seguenti ulteriori misure:

possibilità concessa a chi ha in corso un piano di rateizzazione di posticipare il pagamento delle rate aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio al ventottesimo giorno dei tre mesi successivi all'ultima scadenza prevista dal piano;

sospensione fino al 31 maggio 2020 dei termini di versamento derivanti da ingiunzioni di pagamento emesse da Soris S.p.A.

Per approfondimenti: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/tassa-automobilistica-bollo-auto/bollo-auto-pagamenti-rinviabili-fino-al-30-giugno-2020>

Vacanza e Mobilità

Tax Credit Vacanze

Per il periodo d'imposta 2020, viene riconosciuto ai nuclei familiari un credito, fino ad un importo massimo di 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e agriturismo.

Per approfondimenti:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/home>

Requisiti

- Nuclei familiari in possesso di una dichiarazione sostitutiva unica fornita dall'Inps con ISEE in corso di validità non superiore a 40 mila euro.
- È necessario essere in possesso delle credenziali Spid.
- Per i nuclei familiari composti da due persone l'importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro.
- Può essere utilizzato da un solo componente
- Può essere speso in un'unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed & breakfast
- È fruibile nella misura dell'80%, sottoforma di sconto, per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore. Il restante 20% è utilizzabile come detrazione dall'avente diritto
- Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato con fattura elettronica o documento commerciale. Lo sconto è rimborsato al fornitore sottoforma di credito d'imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, ovvero cedibile anche ad istituti di credito

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative del credito.

Bonus Mobilità

Il buono mobilità è un contributo pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500 per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) ovvero per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Per approfondimenti: <https://www.minambiente.it/bonus-mobilita>

Come funziona?

Il buono mobilità può essere fruito utilizzando una specifica applicazione web che è in via di predisposizione e sarà accessibile, anche dal sito istituzionale del Ministero dell'ambiente, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale attuativo del Programma buono mobilità. Per accedere all'applicazione è necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

- **Fase 1** (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell'applicazione web): è previsto il rimborso al beneficiario; per ottenere il contributo è necessario conservare il documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) e allegarlo all'istanza da presentare mediante l'applicazione web.
- **Fase 2** (dal giorno di inizio operatività dell'applicazione web): è previsto lo sconto diretto da parte del fornitore del bene/servizio richiesto, sulla base di un buono di spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull'applicazione web. In pratica gli interessati dovranno indicare sull'applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato.

I buoni di spesa devono essere utilizzati entro 30 giorni dalla relativa generazione, pena l'annullamento.

CHI VIENE RIMBORSATO?

Ci saranno due fasi: in una sarà il cittadino ad essere rimborsato del 60% della spesa; nella seconda il cittadino paga al negoziante aderente direttamente il 40% e sarà il negoziante aderente a ricevere il rimborso del 60%.

REQUISITI

Possono usufruire del buono mobilità per l'anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti). Le Città metropolitane sono 14: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia. L'elenco dei Comuni appartenenti alle suddette Città metropolitane è consultabile sui relativi siti istituzionali.

Per la popolazione dei Comuni si fa riferimento alla banca dati Istat relativa al 1 gennaio 2019.

MODALITÀ DI ACQUISTO

Per l'anno 2020 il buono mobilità può essere richiesto per una sola volta e per un unico acquisto di:

- biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita;
- handbike nuove o usate;
- veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, di cui all'articolo 33- bis del DL 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 8/2020 (es. monopattini, hoverboard, segway);
- servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.
- Non è ammissibile l'acquisto di accessori (caschi, batterie, catene, lucchetti, ecc.).
- Possono essere acquistati veicoli usati per la mobilità personale e bici usate, per i quali è comunque necessario ottenere una fattura fiscale.
- Si possono comprare la bici o il veicolo della mobilità personale su un sito online di un'azienda straniera; è comunque necessario ottenere una fattura, anche in lingua inglese, che abbia però tutte le voci di una fattura italiana. Nella **Fase 2** (dal giorno di inizio operatività dell'applicazione web) è possibile acquistare on line solo presso i rivenditori accreditati sull'applicazione web.

Per la **fase 1** puoi acquistare la bici o il veicolo per la mobilità personale in qualsiasi negozio. Basta che venga rilasciata la fattura.

Nella **fase 2**, sulla piattaforma che sarà rilasciata e comunicata attraverso il sito del Ministero dell'Ambiente (www.minambiente.it) sarà pubblicato l'elenco di tutti i negozianti aderenti all'iniziativa.

PROGRAMMA BUONO MOBILITÀ 2020 (SENZA ROTTAMAZIONE) E PROGRAMMA BUONO MOBILITÀ 2021 (PREVIA ROTTAMAZIONE)

Il Programma buono mobilità (art. 2 comma 2 del DL Clima così come modificato dal DL Rilancio) prevede:

- per il 2020 l'erogazione di buoni mobilità per acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, senza provvedere ad alcuna rottamazione di veicoli vetusti;
- a partire dal 1 gennaio 2021 l'erogazione di buoni mobilità a fronte della rottamazione di veicoli vetusti effettuata solo nel corso del 2021; i buoni mobilità potranno essere spesi entro il 31 dicembre 2024.

Se nel 2020 ho usato il bonus mobilità 2020 (senza rottamazione) il prossimo anno posso usare anche il buono mobilità 2021 (con la rottamazione prevista per legge nel legge clima. Modalità e termini per l'ottenimento e l'erogazione dei benefici saranno definiti con un successivo decreto interministeriale attuativo del Programma buono mobilità.

Appendice

<https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Brochure-MLPS-Decreto-Rilancio.pdf>

<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DECRETO-LEGGE-17-marzo-2020-n-18-Cura-Italia.pdf>

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DL_20200520.pdf

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2506718/Slide+DL_Rilancio_vv25052020.pdf/ff19104f-0211-759a-28b5-2d48a25dde8f